COMMISSIONE V

DIFESA

XXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **AZZI**

INDICE

PAG.

Commemorazione del Sottosegretario di Stato per la difesa Ugo Rodinò:

PRESIDENTE 245
ORLANDO 246
TOLLOY 246
GUADALUPI 246
MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 246

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello e gradi corrispondenti, della marina militare, reduci dalla prigionia di guerra e dall'internamento (856) (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) 246

PRESIDENTE 246, 248, 250
ROSELLI, *Relatore* 246, 250
GUADALUPI 248, 249
CUTTITTA 248
COPPI ALESSANDRO 248
MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 249, 250
BOTTONELLI 249
CARRON 249
GEUNA 250

Votazione segreta:

PRESIDENTE 251

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Commemorazione del Sottosegretario di Stato per la difesa Ugo Rodinò.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di iniziare i nostri lavori, non dico che vi dò notizia, perché già l'avrete appreso dai giornali, ma vi comunico con profondo dolore che ieri, alle ore 21, dopo una lunga malattia, fra sofferenze inenarrabili, è deceduto il collega Ugo Rodinò, sottosegretario di Stato per la difesa.

Noi (che pure non ci eravamo fatte illusioni, perché il verdetto dei medici era stato inesorabile) non possiamo non apprendere questa dolorosa notizia con profonda costernazione. La dipartita di un così giovane collega — quarantacinquenne appena — che aveva speso tutte le sue energie per la patria, per la democrazia, per la giusta causa, per il Parlamento, ci riempie l'animo di profondo dolore. Le virtù elette di equilibrio, di tatto,

di intuito anche in problemi per i quali non aveva una specifica competenza tecnica, hanno sempre additato questo collega alla nostra ammirazione e alla nostra simpatia.

Sono certo d'interpretare il vostro unanime sentimento nell'inviare alla desolata consorte e alla madre, la vedova dell'onorevole Giulio Rodinò, che tante perdite, tante dolorose vicende ha avuto nella sua famiglia in questi ultimi anni, i sensi del cordoglio della Commissione. Domani sarò presente ai funerali, ai quali rappresenterò la nostra Commissione.

ORLANDO. Onorevoli colleghi, consentite che io mi associ alle parole dell'onorevole Presidente, in quanto ho avuto l'onore di sedere con voi, attorno a questo tavolo, in sostituzione dell'onorevole Rodinò. A lui mi legavano antichi rapporti di amicizia, come cordiali, immutati rapporti avevano legato suo padre con mio padre. E quando io fui riluttante ad accettare, per il carico di lavoro che avevo nell'altra Commissione, fu proprio Ugo Rodinò ad avere per me parole nobilissime di fronte alla mia umiltà, per cui non credevo di poterlo degnamente rappresentare. In questo momento, in cui vediamo scomparire in lui un altro che portava gloriosamente il nome di una vecchia tradizione parlamentare, lasciate che alle parole del Presidente, unisca le mie ben più modeste parole per rivolgere a noi tutti il monito di aver presente sempre l'opera di Ugo Rodinò e soprattutto seguirne la nobiltà dei propositi.

TOLLOY. A nome dei deputati comunisti e socialisti della Commissione della difesa, esprimo il più profondo rammarico per l'immatura fine dell'onorevole Rodinò, ed esprimo al partito della democrazia cristiana, al quale egli apparteneva, il più vivo senso di cordoglio da parte dei socialisti e dei comunisti della Commissione.

Ringrazio anche l'onorevole Chatrian per essersi fatto interprete del nostro desiderio, di essere rappresentati ai funerali dell'onorevole Rodinò, ai quali tuttavia non mancherà anche una nostra rappresentanza. Al di sopra delle divergenze che ci possono dividere sul campo della lotta politica, rimane sempre la superiore solidarietà che ci lega quali componenti del primo Parlamento della Repubblica, e noi consideriamo, pertanto, la perdita dell'onorevole Rodinò una perdita che colpisce tutti, noi compresi.

GUADALUPI. Mi associo alle nobili parole pronunciate dal Presidente e dai colleghi in memoria del compianto onorevole Ugo Rodinò.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La morte dell'amico e collega onorevole Rodinò costituisce per l'amministrazione della difesa un gravissimo lutto anche perché essa perde con lui un diligente e valentissimo lavoratore. L'onorevole Rodinò ha sempre continuato a lavorare anche quando il male cominciava a minarlo, tanto che a metà agosto egli si recava, malgrado il suo stato di salute, in Val d'Aosta per assistere ad alcune esercitazioni di reparti. Ringrazio a nome del Ministero della difesa tutta la Commissione per questa dimostrazione d'affetto e di solidarietà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE IAZZI

Discussione del disegno di legge: Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra e dall'internamento. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra e dall'internamento.

Invito il relatore, onorevole Roselli, a svolgere la relazione.

ROSELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo luogotenenziale 30 febbraio 1945, n. 841, sulla « Ricostruzione delle carriere dei militari della Regia Marina reduci dalla prigionia di guerra e dall'internamento », stabilisce in due articoli che per ogni militare della Marina reduce dalla prigionia di guerra o dall'internamento il Ministro per la marina, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura o dell'internamento, determina se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento. Il militare che, in conseguenza della sua condizione di prigioniero di guerra o di internato, non abbia potuto essere scrutinato o promosso durante il tempo della prigionia o dell'internamento, qualora ottenga il nulla osta anzidetto, è sottoposto all'esame della competente commissione di avanzamento e, se si trova nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora con l'anzianità come sopra stabilita il militare risulti compreso in turno

di promozione nel nuovo grado, egli potrà essere nuovamente scrutinato e promosso, se in possesso delle prescritte condizioni, solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, se trattasi di ufficiale ammiraglio o generale, ovvero di sottufficiale o militare del C.R.E.M., o per almeno un anno, se trattasi di ufficiale superiore od inferiore. Con la promozione gli sarà conferita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti commi sono effettuate anche se non esista la corrispondente vacanza nei gradi superiori, salvo il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

Si tratta, quindi, come si vede, di un atto generico e generale. Ora, la presente norma riguarda soltanto i tenenti di vascello all'articolo 1 (ricostruzione della carriera) e i tenenti e sottotenenti di vascello all'articolo 2 (avanzamento ordinario) perché la richiesta delle autorità militari si limita a tali gradi in quanto negli altri gradi della Marina il problema non esiste, almeno stando a quanto mi è stato riferito.

Nel testo unico del 1936 delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, in 129 articoli, nel capitolo sull'avanzamento in tempo di guerra, l'articolo 108 reca: « In tempo di guerra le promozioni ad anzianità, per concorso a scelta assoluta ed a scelta comparativa possono aver luogo senza che gli ufficiali siano sottoposti agli esami, corsi, esperimenti, eventualmente prescritti.

« Non si applicano, inoltre, i periodi minimi di permanenza nel grado, di comando, di imbarco e di carica stabiliti dal presente testo unico o dalle annesse tabelle, né si richiede la compilazione delle schede individuali di cui al precedente articolo 18 ».

D'altra parte, il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 52, proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, la validità delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, con due articoli, di cui il primo dice: « La validità delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni, è prorogato sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, salvo il disposto del successivo articolo 2 e fatta eccezione per quanto concerne i periodi minimi di permanenza nel grado ».

Ora, lo stato di guerra è terminato il 15 aprile 1946 (decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1946).

I periodi d'imbarco di cui si tratta sono definiti nel testo unico del 1936 nelle tabelle allegate. Esse recano per i gradi che ci interessano norme che vi cito. Per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore: periodo minimo di imbarco: da tenente di vascello a capitano di corvetta 4 anni. Da sottotenente a tenente di vascello, 27 mesi. E, per esempio, per gli ufficiali del Corpo armi navali: da capitano a maggiore, 2 anni e da tenente a capitano, 1 anno.

Quindi fino al 16 aprile 1948 la situazione è definita dalle disposizioni precisate. Ora si presenta una difficoltà non prevista. La lunghezza del periodo di imbarco per i gradi considerati, massima, urta contro le reali possibilità di far praticare l'imbarco agli ufficiali di marina a causa del limitato numero di navi e a causa delle limitate esercitazioni di navigazione. Gli ufficiali reduci da prigionia ed internamento hanno perduto anni preziosi che dovrebbero recuperare, ma non possono ricuperarli per queste difficoltà di fatto.

Ecco il valore dell'articolo 1 che prolunga il diritto dell'esenzione di cui si è trattato fino al 15 aprile 1950 ossia per altri due anni per quanto riguarda la ricostruzione della carriera.

Per quanto attiene, invece, all'avanzamento ordinario provvede l'articolo 2 che si riferisce pure ai sottotenenti di vascello. In sostanza il periodo di tempo di assenza è considerato valido come periodo di imbarco. Quindi le posizioni di tutti gli ufficiali sono pareggiate. Mi è stato riferito, in particolare, che il provvedimento riguarda una trentina di ufficiali.

Il Consiglio superiore della marina ha espresso parere favorevole.

La relazione sul disegno di legge in sé considerata sarebbe chiusa. Ora, la Commissione potrebbe fare due constatazioni fondamentali: 1°) non vengono nominati gli ufficiali assenti per attività partigiana; 2°) non vi è alcun riferimento alle altre due armi: esercito ed aeronautica.

All'esame del Senato, che ha già approvato il disegno di legge, le due questioni non furono neppure proposte. Per la prima, a prescindere dalle numerose norme rivolte ad inserire i meriti partigiani nei titoli di carriera, è da rilevare che il problema non si presenta nei casi considerati.

Per la seconda, si ha che non vennero preavanzate richieste in merito né dall'esercito né dall'aeronautica.

La Commissione potrà proporre emendamenti, ma è opinione dell'Amministrazione, che, fra l'altro, si propone di non toccare più la materia dell'avanzamento fino alla nuova organica legge, che ogni allargamento sia inutile in quanto non solo non richiesto, ma non applicabile per inesistenza di condizioni idonee.

Comunque, rimettendomi ai componenti della Commissione per le eventuali modifiche che riterranno opportune, raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Il disegno di legge in esame non può essere considerato un provvedimento di cui vengono a beneficiare tutte le categorie degli ufficiali interessati. Si tratta, a mio avviso, di un provvedimento dettato dalla esigenza di sistemare un limitatissimo gruppo di ufficiali di vascello, dopo che un certo termine è venuto a scadere e precisamente il termine del 16 aprile 1948.

Dopo quanto ha detto il collega Roselli, questa questione si è chiarita; si tratta, cioè, di un provvedimento relativo ad una parte molto modesta di ufficiali della marina e non estensibile agli ufficiali dell'aeronautica ed a quelli dell'esercito. Ora io mi sono domandato, leggendo soprattutto la relazione al Senato, quali sono i veri motivi per cui noi oggi dovremmo approvare questo disegno di legge, per il quale pare non vi sia l'intenzione di far valere l'esigenza in base alla quale, altre volte, il più delle volte, noi abbiamo deciso di rinviare ogni discussione che rifletta l'avanzamento degli ufficiali a quando discuteremo la più ampia riforma organica della organizzazione della difesa.

Questo è un interrogativo che pongo al Presidente, al relatore e soprattutto al rappresentante del Governo; perché se è vero, come purtroppo è vero, che in altre circostanze noi ci siamo sentiti opporre per ogni decisione che ci accingevamo ad adottare nei confronti di altre categorie di ufficiali che hanno meritato come gli attuali, questa esigenza di rinvio, è altrettanto vero che in questa circostanza, se quel punto di vista si deve mantenere valido, il disegno di legge non potrebbe essere approvato.

Quindi, debbo fare formale proposta di sospensiva. Io domando: la Commissione come intende regolarsi per l'avvenire in attesa della riforma organica? Intende prendere o no in considerazione tutti questi piccoli provvedimenti che riflettono i problemi di particolari categorie di ufficiali o intende piuttosto sospendere l'esame di essi in attesa della più ampia riforma? Dobbiamo costituire o no un precedente valido per riprendere domani in esame proposte di legge insabbiate o piuttosto intendiamo porre per questo disegno di legge la stessa pregiudiziale che abbiamo posto per gli altri?

CUTTITTA. Per le ragioni cui si è riferito l'onorevole Guadalupi, trovo che si deve invece discutere il disegno di legge perché, a mio modesto avviso, l'indirizzo preso da questa Commissione nel respingere sistematicamente i provvedimenti di legge perché si presentano con carattere frammentario, è un indirizzo sbagliato ed inumano. Non si può procedere con questo metodo. Quando un provvedimento di legge appare giusto, perché tale noi lo giudichiamo, dobbiamo avere premura di approvarlo.

Vi sono sia pure dieci persone che aspettano questo provvedimento che è un provvedimento di giustizia? Allora esaminiamolo ed approviamolo in attesa della legge generale.

Quindi, sono contrario alla proposta di sospensiva dell'onorevole Guadalupi. Se ci convinciamo che è giusto esaminare la posizione di questi ufficiali, esaminiamola e sistemiamoli senza adagiarci nella speranza che lo faccia la nuova legge generale che, d'altra parte, bisognerà discutere a fondo per i tanti casi che essa dovrà contemplare.

Io spero che i colleghi della democrazia cristiana si sgancino questa volta dalle direttive del partito... (*Proteste*). Onorevoli colleghi, qualcuno di voi protesta, ma debbo osservare che non in tutte le circostanze voi vi comportate con piena indipendenza. Il partito di maggioranza deve avere solidarietà con il Governo quando si tratta di questioni di politica generale, ma quando si tratta di provvedimenti di ordine tecnico, occorre esaminarli con la massima libertà.

COPPI ALESSANDRO. Per motivi assai diversi da quelli esposti dall'onorevole Cuttitta sono favorevole alla discussione di questo disegno di legge. Quale principio abbiamo noi affermato? In sostanza noi abbiamo affermato il principio che la Commissione non deve scendere all'esame di disegni di legge o di proposte di legge che modifichino in modo sostanziale l'ordinamento attuale perché fra non molto avremo leggi di carattere organico che provvederanno a modificare l'ordinamento attuale. Quando si tratta di disegni di legge riguardanti limiti di avanzamento, di servizio, di ferma, ecc., ci si riferisce ad argomenti che riguardano l'ordinamento in ge-

nerale e che saranno oggetto della futura legislazione fondamentale. Ma, nel caso in esame, siamo in tutt'altro campo; qui si tratta, in sostanza, di adottare delle norme che valgano a dare a certe categorie di ufficiali la possibilità di ottenere l'avanzamento pur non avendo i requisiti richiesti, e ciò perché, per cause dipendenti dallo stato di guerra, si sono trovati nell'impossibilità di effettuare il prescritto periodo d'imbarco. Occorre quindi mettere le cose esattamente a fuoco, e questo ho tenuto a dire perché non si possa poi lamentare che da parte nostra si sia assunto un atteggiamento, in un certo caso, contrastante con l'atteggiamento assunto in un altro.

Per quanto riguarda poi ciò che ha detto l'onorevole Cuttitta, vorrei fargli notare come egli stesso abbia avuto frequenti occasioni di notare che le opinioni fra noi, democratici cristiani, sono spesse volte contrastanti. Se poi l'onorevole Cuttitta volesse alludere — come le sue parole potrebbero lasciar presumere — ad un certo conformismo da parte nostra a quella che è la volontà del Governo (per quanto un certo conformismo ci debba essere), gli faccio osservare che nel caso concreto noi siamo favorevoli, sì, a un provvedimento proposto dal Governo che — caso non frequente — riscuote anche l'approvazione dell'onorevole Cuttitta.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei precisare che non si tratta di fare un trattamento di favore a questi ufficiali reduci dalla prigionia; vogliamo soltanto mettere questi ufficiali, che non hanno potuto compiere il periodo prescritto d'imbarco perché rinchiusi nei campi d'internamento, alla pari con gli altri. Ecco perché il disegno di legge ha efficacia retroattiva.

GUADALUPI. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, non insisto sulla proposta di sospensiva.

BOTTONELLI. Il relatore ha affermato che per quanto riguarla il disegno di legge in esame la questione dei partigiani non si pone, in quanto c'è già una disposizione di legge che prescrive che agli effetti dell'avanzamento si considera anche il periodo effettivamente prestato con funzioni di comando nelle formazioni partigiane.

Io chiedo che il beneficio della riduzione, di cui stiamo discutendo, sia esteso anche a quei partigiani i quali siano stati esclusi dall'avanzamento perché il periodo di comando da loro effettivamente prestato non è stato sufficiente a farli rientrare nei quadri.

GUADALUPI. Nel merito di questo disegno di legge debbo osservare che esso viene sottoposto al nostro esame con notevole ritardo, dal momento che anche la data di presentazione al Senato, (16 settembre 1949) è notevolmente posteriore alla data di scadenza del godimento del beneficio stabilita dal decreto legislativo 18 gennaio 1945.

Ora, noi dovremmo sancire delle norme sull'avanzamento che non sono di ordinaria, ma di straordinaria amministrazione, in quanto esulano da quanto stabilito nel testo unico del 1936, secondo il quale gli ufficiali di marina, per ottenere l'avanzamento, debbono compiere un certo periodo di imbarco. Per quanto riguarda gli ufficiali di vascello, e particolarmente i tenenti di vascello — che costituiscono poi la categoria che dovrebbe beneficiare di questo provvedimento — la legge del 1936, stando alle relative tabelle, stabilisce che per ottenere l'avanzamento essi devono aver superato la scuola comando ed avere un periodo di permanenza nel grado di sei anni, e un periodo di navigazione e d'imbarco di quattro anni, di cui almeno uno con funzioni di comando, sempre col grado di tenente di vascello.

Ora, se noi riferendoci alle disposizioni del decreto legislativo del gennaio 1945, superiamo queste esigenze che sono di natura essenzialmente tecnica, per altre considerazioni di natura sociale e morale, è chiaro che veniamo ad incidere sull'organicità stessa della legge, e quindi non compiamo un atto di ordinaria, ma di straordinaria amministrazione. È vero che si tratta solo di pochi ufficiali che si avvantaggeranno di questa situazione di favore, ma è altrettanto vero che il competente ufficio legislativo del Ministero avrebbe potuto presentare in tempo al Parlamento questo disegno di legge.

Nonostante queste considerazioni di natura formale, che pure hanno la loro importanza, noi non possiamo che essere favorevoli a questo disegno di legge, e raccomandiamo alla Commissione di accettare un emendamento che proporremo, che estende ai combattenti della guerra partigiana i benefici del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'effetto retroattivo, valgano le considerazioni che più volte abbiamo fatto sulla inopportunità di sancire nei nostri provvedimenti questo principio.

CARRON. Mi stupisce che in questo disegno di legge si computi soltanto per gli ufficiali di marina, agli effetti dell'avanzamento, il periodo di prigionia. Perché non si usa uguale trattamento per gli ufficiali delle altre forze armate?

GEUNA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Carron, anche per motivi di ordine tecnico, perché il periodo d'imbarco è necessario agli ufficiali per perfezionare le loro cognizioni tecniche.

ROSELLI, *Relatore*. Per quanto riguarda la ricostruzione della carriera, la sola proposta che è stata fatta durante la discussione è quella relativa all'inserimento dei partigiani fra coloro che beneficieranno delle norme del disegno di legge.

Si è poi domandato se gli ufficiali delle altre forze armate potranno invocare analogo beneficio. La risposta da darsi è di ordine tecnico: mentre i tenenti e i capitani dell'esercito hanno i reparti a disposizione, e quindi possono adempiere alle funzioni di comando, per il personale di marina manca la disponibilità di mezzi, e mentre gli ufficiali delle altre armi sono già stati sistemati, gli ufficiali di marina hanno atteso senza potersi imbarcare per diversi mesi. Si tratta di un motivo contingente e di una necessità tecnica.

Quanto ai partigiani, non mi oppongo all'inserimento di essi nel godimento del beneficio.

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda il ritardo nella presentazione del disegno di legge debbo fare osservare che il Ministero della difesa, in data 16 aprile 1948, venuta a cessare l'applicazione dell'articolo 108 del testo unico, aveva manifestato la sua preoccupazione avendo rilevato che non si era potuto far compiere il prescritto periodo d'imbarco agli ufficiali di marina reduci.

In realtà, ora, non si tratta di considerare come periodo d'imbarco il periodo di prigionia, ma di concedere soltanto una riduzione del periodo d'imbarco per i reduci. D'altronde, benché il periodo d'imbarco non corrisponda al periodo di comando richiesto per l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, per questi ultimi è stato ridotto il periodo di comando di un anno, per la necessità di fare alternare gli ufficiali in questa funzione.

Per quanto concerne l'inserimento dei partigiani, non ho niente in contrario, perché esiste già una legge in via di promulgazione, del 21 luglio 1949, che stabilisce che il servizio prestato nei reparti partigiani è considerato agli effetti dell'avanzamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra o dallo internamento, che all'atto della cattura o dell'internamento rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto ».

Gli onorevoli Ortona, Guadalupi e Lombardi Carlo hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra, dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco, ove prescritto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Sino al 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dall'internamento, il periodo minimo d'imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni è ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento essi rivestivano il grado suddetto.

« Uguale trattamento è fatto, ai fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento rivestivano il grado di sottonente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, siano stati promossi al grado superiore con anzianità assoluta di grado anteriore alla data della cattura o dell'internamento ».

Gli onorevoli Guadalupi, Ortona e Lombardi Carlo hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Sino al 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani, il periodo minimo d'imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni è ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana e quella della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana essi rivestivano il grado suddetto.

« Uguale trattamento è fatto, ai fini dell'avanzamento a capitano di corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento o dell'inizio della attività partigiana rivestivano il grado di sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, siano stati promossi al grado superiore con anzianità assoluta di grado anteriore alla data della cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attività partigiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato:

« Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra e dall'internamento ». (856).

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Barontini, Bettinotti, Bettiol Francesco Giorgio, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carignani, Carron, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fanelli, Geuna, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Mieville, Orlando, Roselli, Roveda, Spiazzi, Tolloy, Valandro Gigliola, Vocino e Zaccagnini.

La seduta termina alle 12,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI